

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con sede in Roma , Viale Giorgio Ribotta, 41/43, cap 00144, di seguito denominato USR-Lazio, rappresentato dal Direttore Generale Dr. Gildo De Angelis;

e

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Area della Ricerca di Roma 2 Tor Vergata, con sede in Roma, Via del Fosso del Cavaliere, 100, cap 00133, di seguito denominata CNR-ARTOV, rappresentata dal Presidente di Area Prof. Antonio Mastino;

nell'insieme di seguito denominate "Parti";

PREMESSO CHE

in base ai precedenti accordi è da lungo tempo in atto una stretta e proficua collaborazione tra le Parti per la progettazione e la realizzazione di iniziative di divulgazione e formazione a carattere scientifico e tecnologico rivolte alla comunità scolastica;

l'USR-Lazio svolge attività di programmazione, coordinamento, gestione e monitoraggio sia in riferimento alla formazione degli studenti e del Personale della Scuola che in riferimento all'innovazione tecnologica in campo scolastico;

il CNR-ARTOV fornisce ad USR-Lazio il supporto tecnico-specialistico a supporto delle proprie attività istituzionali, inclusi strumenti e servizi on-line;

il CNR-ARTOV, partecipa attivamente al perseguimento degli obiettivi della "terza missione dell'Ente", ivi inclusi i progetti di Alternanza Scuola Lavoro, in conformità con gli accordi esistenti a livello nazionale tra CNR e MIUR;

è interesse comune delle Parti mantenere attivo il fruttuoso e consolidato rapporto di collaborazione, ottimizzando le competenze e le risorse di ciascuna istituzione;

SI CONVIENE

Art. 1 Scopi e finalità dell'accordo

Con il presente accordo le Parti intendono mantenere e consolidare la collaborazione in atto, finalizzata allo svolgimento di attività di formazione e divulgazione tecnico-scientifica rivolte al personale e alla comunità scolastica. USR-Lazio intende altresì avvalersi delle competenze tecnico-scientifiche fornite da CNR-ARTOV, per implementare e fornire servizi alla comunità scolastica, che si avvalgano delle nuove tecnologie nell'ambito dell'informazione e della comunicazione (ICT).

Art. 2 Risorse, oneri finanziari e costi

Le Parti, nel rispetto dei propri statuti, regolamenti e/o ordinamenti, partecipano alle attività comuni, mettendo a disposizione, per le attività di propria competenza, le risorse umane e strumentali secondo le specifiche necessità e nei limiti delle proprie possibilità; le Parti convengono che ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferita, per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente accordo.

Art. 3 Portale dedicato

Al fine di dare adeguata accessibilità e supporto alle iniziative realizzate, le Parti concordano di mantenere operativo il portale già realizzato: <http://usr-lazio.artov.rm.cnr.it/> .

Art. 4 Gruppo di lavoro

Per poter consentire un'efficace pianificazione e gestione operativa delle attività oggetto del presente accordo, le Parti si impegnano a costituire, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, un gruppo di lavoro con compiti di indirizzo tecnico-scientifico e organizzativo, composto da n. 3 (tre) componenti designati da USR-Lazio e n. 3 (tre) componenti designati da CNR-ARTOV. I componenti del suddetto gruppo vengono individuati dalle Parti sulla base delle disponibilità e professionalità esistenti al loro interno. Il gruppo di lavoro riferisce con regolarità alle parti in merito alle attività programmate e al loro svolgimento.

Art. 5 Oneri finanziari, Costi, Atti esecutivi, Contratti, Accordi

La sottoscrizione del presente accordo non comporta flussi finanziari tra le parti. In caso di realizzazione di progetti nei quali sia prevista l'erogazione di un contributo economico erogato da una delle parti o di un ente terzo, o qualora si renda necessario regolamentare in maniera più specifica delle attività di collaborazione tra le Parti, verranno sottoscritti specifici contratti/accordi attuativi/atti esecutivi che determineranno per ciascuna Parte:

- le attività svolte in collaborazione, le modalità di esecuzione e la loro durata;
- l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate, nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente tra le Parti, nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse per la ripartizione delle relative royalties.

Art. 7 Norme di comportamento.

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra, operante nelle attività oggetto del presente accordo. I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche riguardo al D.Lgs. 81/2008.

In particolare gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

Art. 8 Responsabilità civile

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, da un'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 9 Copertura assicurativa

Ciascuna parte provvederà a garantire la copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione a quanto previsto dal presente accordo, la sede dell'altra parte.

Art. 10 Proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale dei contenuti di natura tecnico-scientifica e documentale che ciascuna Parte mette a disposizione del presente accordo, rimane in via esclusiva alla Parte stessa. La proprietà intellettuale di eventuali contenuti o altro tipo di materiale elaborato, sviluppato nell'ambito del presente accordo, è da considerare patrimonio comune delle Parti. L'eventuale utilizzo in altri ambiti, di informazioni, materiali o altro genere di contenuto, potrà avvenire solo previo specifico accordo dalle Parti.

Art. 11 Riservatezza e trattamento dei dati.

Le Parti impegnano i propri dipendenti a mantenere in forma riservata e a non trasmettere a terzi eventuali documenti, dati o altre informazioni relativi ad uno dei firmatari del presente accordo, dei quali dovessero venire in possesso per esigenze legate all'organizzazione e/o svolgimento delle attività comuni. Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

Art. 12 Modifiche all'accordo

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente accordo, per adeguamenti derivanti da nuove e mutate esigenze che siano ritenute rilevanti ed utili ai fini del perseguimento delle finalità stabilite.

Art. 14 Durata e recesso

Il presente accordo ha una durata pari a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti, dove verrà indicata la durata del rinnovo. Ciascuna Parte potrà in ogni momento recedere dal presente accordo, dando comunicazione scritta alle altre con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo.

In caso di recesso, gli eventuali impegni assunti nell'ambito di atti esecutivi/contratti/accordi, come definiti al precedente Art. 6, dovranno comunque essere portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti interessate.

Art. 15 Risoluzione

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso potrà essere risolto prima della scadenza, su iniziativa di ciascuna delle Parti, in caso di inadempienza degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 16 Attività negoziale

Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente ed in ogni sua singola parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 17 Legge applicabile e Tribunale competente

Il presente accordo è regolato dalle leggi dello Stato italiano. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 18 Registrazione

Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241

Roma, 12 luglio 2018

Per USR-Lazio

Per CNR-ARTOV

Il Direttore Generale

Il Presidente

Dr. Gildo De Angelis

Prof. Antonio Mastino